



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Urbino

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott. Egidio de Leone	Presidente
Dott.ssa Vera Colella	Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa	Giudice relatore

nel procedimento iscritto al P.U. 10-1/2024 ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto il 29 marzo 2024 da:

GILBERTO CHIENNA, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv.ta Elisa Valentini;
RICORRENTE

ed avente ad oggetto la liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 29 marzo 2024, Gilberto Chienna ha chiesto l'accesso alla liquidazione controllata dei beni in qualità di consumatore. Il suo nucleo familiare è composto da sua moglie, Federica Battazzi, disoccupata e titolare di una rendita I.n.a.i.l. per invalidità totale pari ad €1.089,00 mensili, e dalle figlie Giovanna Chienna, economicamente sufficiente, e Giulia Chienna, studente presso l'Università di Urbino (sede di Fano) e non economicamente autosufficiente.



Il ricorrente nel suo atto introduttivo ha ricostruito le cause del suo sovraindebitamento, affermando di aver aperto nel 1997 la ditta individuale denominata Tartufoglia di Chienna Gilberto, a seguito della cessione dell'azienda Tartufoglia di Battazzi Federica da parte di sua moglie, che è rimasta coinvolta in un incidente d'auto che le ha provocato lo stato di invalidità totale già menzionato; l'impresa esercitava l'attività di trasformazione ed inscatolamento di tartufi e funghi. Nei primi anni 2000, l'A.s.u.r. ha notificato un provvedimento di sospensione cautelare per sei mesi dell'attività produttiva a seguito di un sospetto caso di botulino rinvenuto nell'ambito della catena produttiva alimentare (procedimento poi archiviato), che ha compromesso la situazione economica e finanziaria del ricorrente, determinando una mancanza di liquidità dovuta all'impossibilità di commerciare il prodotto alimentare e quindi, in via definitiva, l'impossibilità del Chienna di onorare i propri debiti, con conseguente cessazione dell'attività, avvenuta il 13 ottobre 2021.

Dal punto di vista patrimoniale, Chienna è proprietario di diversi terreni agricoli con destinazione seminativo, siti nel Comune di Carpegna, attualmente non assoggettati a procedure esecutive e non oggetto di formalità pregiudizievoli. Inoltre, il ricorrente è titolare di un'autovettura Audi A4 immatricolata nel 2003, su cui sono iscritti diversi fermi amministrativi; nel registro automobilistico risulta intestata al debitore un'altra autovettura immatricolata nel 1990, che il ricorrente afferma di non possedere dal 1997. Chienna non è titolare di beni mobili di valore tale da ritenere opportuna l'acquisizione nella procedura, mentre risulta titolare di un fondo pensionistico con valore, al 12 dicembre 2023, di €2.664,55.

Le poste attive sono costituite principalmente dal reddito del Chienna, pari ad €970,00 mensili, derivanti dal contratto di lavoro a tempo pieno e determinato con qualifica di bracciante agricolo della società agricola semplice denominata Battazzi Federica e Chienna Renato, con sede a Piandimeleto.

Dal lato passivo, il ricorrente vanta debiti nei confronti di A.d.e. ed A.d.e.r. per €288.049,32, di Regione Marche per €1.932,36 e della Camera di Commercio delle Marche per €1.712,85, per un monte debitorio complessivamente pari ad €291.694,53, a cui si aggiungono le spese di procedura di €8.627,63 per l'O.c.c. (€862,97 già versati a titolo di acconto) ed €4.359,51 per spese legali.

Le spese per il sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare sono state quantificate in €1.925,00, comprensive delle spese per il mutuo stipulato da sua moglie per l'acquisto dell'abitazione (€600,00 mensili) e le spese universitarie della figlia Giulia Chienna (complessivi €425,00 mensili).

La documentazione posta a corredo della domanda compie adeguata illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e risulta completa ed attendibile.



Unitamente al ricorso, il ricorrente ha depositato la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi ex art. 269, c. 2 c.c.i.i., datata 26 marzo 2024, che all'esito di un adeguato percorso motivazionale, conferma le circostanze già rappresentate nell'atto introduttivo e precisa che, alla luce dei dati sopra riportati, sussiste lo stato di insolvenza di cui all'art. 2, c. 1, lett. b) c.c.i.i., non essendo il ricorrente in grado di adempiere o soddisfare le obbligazioni con mezzi ordinari e non potendo questo essere sottoposti alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie, né essendo pendenti procedure alternative di regolazione di sovraindebitamento e non avendo già beneficiato di esdebitazione negli ultimi cinque anni.

Devono ritenersi pertanto sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, atteso che è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell'accezione tipica di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i., tenuto conto, sulla scorta di quanto dal ricorrente dedotto e convalidato dall'O.c.c. della evidente incapacità, con i redditi e patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti, attesa la palese ed evidente sproporzione tra i pertinenti ammontare, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato. La relazione redatta dal Gestore della crisi appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente ed esprime condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione da questi resa disponibile e dalla quale risulta, altresì, l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'art. 269, c. 3 c.c.i.i..

L'ufficio di liquidatore deve essere conferito all'Avv. Paolo Dominici, già Gestore della crisi, difettando ragioni a ciò ostative.

Il Tribunale avverte inoltre l'esigenza di specificare che il liquidatore dovrà procedere alla liquidazione di tutti i beni immobili e mobili integranti il patrimonio del debitore, nonché all'acquisizione delle disponibilità liquide ed alla riscossione dei crediti. La liquidazione dovrà essere effettuata tramite procedure competitive e, qualora ritenuto opportuno dal liquidatore, tramite soggetti specializzati, giusto il disposto degli artt. 216 e 275 c.c.i.i.; al di là delle dichiarazioni del debitore, il liquidatore deve compiere tutti gli accertamenti di cui all'art. 274 c.c.i.i. e, previa autorizzazione del Giudice delegato, promuovere le eventuali azioni volte a conseguire la dichiarazione di inefficacia degli atti negoziali lesivi della garanzia patrimoniale. Vanno invece esclusi dalla liquidazione i redditi percepiti dal ricorrente, dal momento che questi già ora sono di importo talmente basso da non permettere il sostentamento del nucleo familiare ed il pagamento delle spese mensili della vita quotidiana. Sarà onere del liquidatore verificare la sopravvenienza di modificazioni peggiorative o



migliorative dei flussi reddituali e vigilare, anche nell'ottica della eventuale futura esdebitazione, affinché il debitore non ponga in essere condotte fraudolentemente dismissive del proprio reddito.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 c.c.i.i.:

- Dichiaro aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Gilberto Chienna, nato a Piandimeleto il 9 aprile 1969;
- Nomina Giudice delegato il dott. Francesco Paolo Grippa;
- Nomina liquidatore, ai sensi dell'art. 270, c. 2, lett. b) c.c.i.i., il Gestore della crisi nella persona dell'Avv. Paolo Dominici;
- Ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'art. 10, c. 3 c.c.i.i., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
- Ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- Dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale;
- Ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
- Dispone che la presente sentenza venga notificata al ricorrente, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Urbino, 2 settembre 2024

Il Giudice relatore

Dott. Francesco Paolo Grippa

Il Presidente

Dott. Egidio de Leone

